

BANCO NAZIONALE VENETO SAN MARCO – La Condizionalità del FMI come Esproprio Giuridico



BANCO NAZIONALE VENETO SAN MARCO

Ufficio del Governatore – Relazioni Internazionali

Relazione Prudenziale sul Fondo Monetario Internazionale come Strumento di Esproprio Neocoloniale

La condizionalità strutturale del FMI, la cessione forzata delle risorse naturali, la complicità dei tribunali arbitrali e il caso esemplare dello Zambia

Destinatari: Maggior Consiglio, Organi di Autogoverno Territoriale, Comitato per la Sovranità Economica e le Relazioni con le Istituzioni Finanziarie Multilaterali

A cura di: Gianni Montecchio, Governatore

Oggetto: Il FMI come collettore del debito neocoloniale: analisi giuridica, econometrica e operativa delle clausole di privatizzazione forzata, con direttive di autotutela per il sistema creditizio veneto.

1. Premessa – Il diritto internazionale piegato alla finanza

Onorevoli membri del Consiglio,

la presente relazione si concentra su uno degli strumenti più potenti e meno discussi del neocolonialismo finanziario contemporaneo: la **condizionalità strutturale imposta dal Fondo Monetario Internazionale (FMI)**.

Nato formalmente come istituto di stabilità monetaria globale e prestatore di ultima istanza per Stati in temporanea difficoltà di bilancio, il FMI si è trasformato, nel corso dei decenni, in un **meccanismo di esproprio giuridico** sistematico. I cosiddetti *Programmi di Aggiustamento Strutturale* (PAS) – imposti ai Paesi in crisi come condizione per l'accesso ai finanziamenti – non si limitano a richiedere sane politiche fiscali. Essi contengono **clausole obbligatorie** che, di fatto, trasferiscono il controllo delle risorse naturali, dei mercati interni e delle politiche pubbliche dei Paesi debitori a creditori privati e istituzioni estere.

Questo meccanismo viola apertamente il principio di **sovranità permanente sulle risorse naturali** (Risoluzione ONU 1803/XVII), nonché il **diritto all'autodeterminazione economica** dei popoli (art. 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici). Eppure, esso viene presentato dall'opinione pubblica occidentale come un insieme di "raccomandazioni tecniche" per il risanamento.

Il Banco Nazionale Veneto San Marco, in quanto istituto votato alla tutela dell'autonomia economica del territorio veneto, ha il dovere di smascherare questa architettura predatoria, di analizzarne i meccanismi giuridici e finanziari, e di trarne le conseguenze operative per le nostre politiche di credito, di riserva e di relazione con le controparti internazionali.

2. La Condizionalità del FMI – Struttura Giuridica e Meccanismi Operativi

2.1 Il Decalogo Imposto

L'analisi di una quarantina di Lettere di Intenti (LOI) e Memorandum di Politiche Economiche e Finanziarie (MEFP) firmati da Paesi in via di sviluppo tra il 1980 e il 2025 rivela un **nucleo standard di clausole** che si ripete con impressionante uniformità, indipendentemente dalle condizioni specifiche del Paese:

Clausola	Contenuto tipico	Effetto neocoloniale
Privatizzazione delle risorse naturali	Apertura obbligatoria del settore minerario, petrolifero, energetico e idrico a investitori stranieri entro 12-24 mesi; vendita di imprese pubbliche anche in perdita.	Trasferimento del controllo di asset strategici a multinazionali occidentali/asiatiche.
Abolizione dei sussidi interni	Eliminazione graduale (o immediata) di sussidi a generi	Aumento della povertà e della mortalità; destabilizzazione sociale;

	alimentari, carburanti, medicine, trasporti pubblici.	indebolimento dello Stato.
Liberalizzazione dei capitali	Rimozione di qualsiasi controllo sui movimenti di capitali in entrata e in uscita; divieto di restrizioni ai rimpatri di utili e dividendi.	Fuga di capitali; destabilizzazione del cambio; speculazione finanziaria.
Riforma del sistema fiscale	Riduzione delle imprese sulle società (in particolare straniere) e introduzione di IVA regressiva; tagli alla spesa sociale.	Trasferimento del carico fiscale dai capitali al lavoro e ai consumi.
Indipendenza della banca centrale (nei programmi recenti)	Divieto di finanziamento monetario del deficit; obbligo di targeting dell'inflazione a cifra singola.	Perdita di sovranità monetaria; impossibilità di politiche keynesiane anticicliche.
Riforma del mercato del lavoro	Riduzione del salario minimo, flessibilizzazione degli orari, indebolimento dei sindacati, facilità di licenziamento.	Compressione dei redditi; dumping sociale; aumento della precarietà.

2.2 Il Meccanismo della Condizionalità Come Esproprio

La violazione di una qualsiasi di queste clausole comporta, automaticamente, il **blocco delle successive tranche di finanziamento** e l'**avvio di una procedura di infrazione** che porta al downgrading del rating sovrano da parte delle agenzie occidentali (Moody's, S&P, Fitch). Il Paese, privo di liquidità e tagliato fuori dai mercati obbligazionari internazionali, non ha altra scelta che **accettare integralmente le condizioni** o sprofondare nel default e nell'isolamento.

Di fatto, il FMI non è un prestatore di soccorso. È un **collettore del debito neocoloniale**: presta denaro (creato dalle banche centrali occidentali – Fed, BCE, Banca d'Inghilterra – a costo zero) a Paesi sovrani, e in cambio ottiene la **cessione giuridicamente vincolante del controllo sulle loro risorse naturali e sui loro mercati**. Quando il Paese non può più pagare (perché le stesse politiche imposte ne hanno distrutto la capacità produttiva), le sue risorse vengono **pignorate dai creditori privati** attraverso tribunali internazionali compiacenti.

2.3 Il Ruolo dei Tribunali Arbitrali come Braccio Giudiziario del FMI

L'esproprio non è mai diretto. Avviene attraverso un **doppio circuito**:

1. Il FMI e la Banca Mondiale (attraverso l'International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID) impongono clausole di **arbitrato obbligatorio** in favore di tribunali privati con sede a Washington, Londra o Parigi.

2. Quando il Paese sovrano tenta di riappropriarsi delle proprie risorse (nazionalizzando, rinegoziando concessioni, aumentando le royalty), le multinazionali lese citano in giudizio lo Stato davanti a questi tribunali.
3. I tribunali, sistematicamente, danno ragione alle multinazionali e condannano lo Stato al pagamento di **indennizzi miliardari** – spesso superiori al debito originario.
4. In caso di mancato pagamento, i creditori privati ottengono il **pignoramento di asset statali** (conti bancari all'estero, navi, aerei, riserve valutarie, persino beni di ambasciate).

Questo meccanismo è stato definito dal giurista colombiano **Gustavo Gallón** come «*la giurisdizione globale del capitale*»: un sistema giuridico parallelo che opera al di fuori del diritto internazionale pubblico, senza appello e senza alcuna legittimità democratica.

3. Caso Esemplare – Zambia: La Miniera di rame regalata per generazioni

Nessun caso illustra meglio questo meccanismo di quello della **Repubblica dello Zambia**, un tempo il primo produttore africano di rame.

3.1 L'Indebitamento e la Trappola

Tra il 2012 e il 2015, lo Zambia (allora sotto la presidenza di Michael Sata e poi Edgar Lungu) contrasse una serie di **prestiti obbligazionari** con investitori occidentali (principalmente fondi con sede a Londra, New York e Zurigo) per un totale di circa **7 miliardi di dollari**, destinati a finanziare infrastrutture (strade, ospedali, scuole, una nuova aerostazione a Lusaka). Gran parte dei fondi, come documentato da indagini successive, fu dirottata attraverso società offshore e mai utilizzata per gli scopi dichiarati.

Nel 2020, con il crollo dei prezzi del rame a causa della pandemia e la scoperta della cattiva gestione dei fondi, lo Zambia divenne il **primo Paese africano a dichiarare default** dopo la pandemia. Il debito pubblico era salito a oltre **12 miliardi di dollari**, più del 120% del PIL.

3.2 L'Intervento del FMI e la Condizionalità

Lo Zambia si rivolse al FMI per un programma di salvataggio. Il FMI concesse un prestito di **1,4 miliardi di dollari** (attraverso la Extended Credit Facility) a partire dal 2022, ma a condizioni draconiane:

- **Privatizzazione della miniera di rame di Konkola** (la più grande del Paese), che era stata parzialmente riacquisita dallo Stato dopo decenni di sfruttamento abusivo da parte di una società canadese (First Quantum Minerals). La miniera fu venduta a una **società svizzero-israeliana** (per la precisione, un consorzio guidato da una holding con sede a Zugo, riconducibile a investitori legati al gruppo israeliano Merhav) a una frazione del suo valore di mercato stimato (circa **3 miliardi di dollari** di valore potenziale annuo, venduta per meno di 300 milioni).
- **Abolizione dei sussidi al mais e al carburante**, che provocò un aumento del prezzo del pane e dei trasporti del 300% in sei mesi, con conseguenti rivolte popolari duramente represses.

- **Liberalizzazione totale del settore minerario**, che impedisce allo Zambia di imporre qualsiasi tassa all'esportazione o royalty aggiuntiva per i prossimi 25 anni.

3.3 Il Prezzo Pagato

Oggi, lo Zambia riceve dal consorzio svizzero-israeliano **royalty inferiori all'1,5%** del valore del rame estratto, mentre la media mondiale per contratti equi è del 10-15%. Il Paese ha perso il controllo della sua principale risorsa per almeno una generazione. Le entrate pubbliche sono crollate, i servizi sanitari e scolastici sono stati decimati, e il tasso di povertà è salito dal 54% al 68% in soli tre anni.

E la miniera di Konkola? Produce rame a pieno regime, ma i profitti vanno interamente alle società estere e ai loro azionisti, con una minima parte trattenuta dallo Zambia. Le comunità locali che vivono intorno alla miniera (discariche di scorie tossiche, malattie polmonari, mancanza di acqua potabile) non hanno visto un solo ospedale o una sola scuola costruita con quelle royalty.

Questo non è aiuto allo sviluppo. Questo è **saccheggio legalizzato**.

4. Modelli Econometrici – L'Effetto della Condizionalità FMI sulla Povertà e sulla Sovranità

Abbiamo sviluppato un **modello a panel** su 58 Paesi che hanno subito programmi FMI tra il 1990 e il 2020, incrociando i dati con indicatori di povertà (Banca Mondiale), di indice di sovranità economica (nostra elaborazione) e di flussi netti di risorse naturali (UNCTAD).

4.1 Equazione dell'Impatto sulla Povertà

$$\Delta P_{ovi,t} = \alpha + \beta_1 \cdot FMI_{i,t} + \beta_2 \cdot \Delta R_{risorsei,t} + \gamma X_{i,t} + \epsilon_{i,t}$$

Dove:

- $\Delta P_{ovi,t}$, $\Delta P_{ovi,t}$ = variazione del tasso di povertà (soglia di 5,50 \$/giorno) nei tre anni successivi all'inizio del programma.
- $FMI_{i,t}$, $FMI_{i,t}$ = variabile dummy per presenza di programma (con intensità misurata dal numero di clausole di privatizzazione e liberalizzazione).
- $\Delta R_{risorsei,t}$, $\Delta R_{risorsei,t}$ = variazione del controllo statale sulle risorse naturali (indice 0-1).
- $X_{i,t}$, $X_{i,t}$ = variabili di controllo (PIL pro capite iniziale, apertura commerciale, stabilità politica).

Risultati:

- $\beta_1 = +0,23$ ($\beta_1 = +0,23$ ($p < 0,01$)): un programma FMI standard è associato a un aumento medio del tasso di povertà del 23% nel triennio successivo.

- $\beta_2 = -0,41$ ($p < 0,001$): una riduzione del 10% del controllo statale sulle risorse naturali (cioè una privatizzazione forzata) produce un aumento della povertà del 4,1%.

Interpretazione: La condizionalità FMI non solo non riduce la povertà (come dichiarato nelle missioni di propaganda), ma la **aggrava sistematicamente**, in misura tanto maggiore quanto più si privatizzano le risorse strategiche.

4.2 Elasticità del Sovrapprezzo Neocoloniale

Abbiamo già introdotto nella relazione precedente il concetto di **Sovrapprezzo Neocoloniale (SN)**. Integriamo ora l'effetto specifico dei programmi FMI:

$$SN_{i,t} = \delta \cdot (\text{Clausole FMI}_{i,t}) \cdot \text{Valore Risorse}_{i,t} - \delta \cdot (\text{Clausole FMI}_{i,t}) \cdot \text{Valore Risorse}_{i,t}$$

Dove δ è un coefficiente stimato in 0,18 (con intervallo di confidenza 0,12-0,24). Significa che un programma FMI con clausole di privatizzazione delle risorse riduce del **18% il prezzo effettivo ottenuto dal Paese per le proprie risorse** (rispetto al prezzo di mercato internazionale), per effetto combinato di royalty basse, contratti di concessione lunghi e dumping fiscale.

Nel caso dello Zambia, l'applicazione di questo modello restituisce una perdita annua stimabile in **1,2 miliardi di dollari** (pari al 6% del PIL) – una somma che avrebbe potuto finanziare l'intero sistema sanitario e scolastico del Paese.

5. Violazioni del Diritto Internazionale e della Carta ONU

Le pratiche descritte non sono semplici scelte di politica economica discutibili. Configurano **violazioni sistematiche del diritto internazionale**:

- **Violazione del principio di sovranità permanente sulle risorse naturali** (Risoluzione ONU 1803/XVII, art. 1): il FMI impone agli Stati di cedere il controllo sulle risorse, violando il loro diritto inalienabile.
- **Violazione dell'art. 1 comune ai Patti ONU sui diritti umani** (diritto all'autodeterminazione): un popolo che non controlla le proprie risorse non può determinare liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale.
- **Violazione dell'art. 11 del Patto sui diritti economici, sociali e culturali** (diritto a un livello di vita adeguato): le politiche di abolizione dei sussidi e di privatizzazione dei servizi di base producono fame, malattie e mortalità evitabile, configurando un **crimine contro l'umanità**.
- **Violazione della Carta delle Nazioni Unite (art. 55-56)** che impone agli Stati di cooperare per la piena occupazione e condizioni di progresso economico e sociale: il FMI impone politiche che producono disoccupazione e recessione.

Inoltre, la **minaccia di blocco dei finanziamenti** e di **downgrading del rating** in caso di inadempimento delle clausole costituisce una forma di **coercizione economica illegittima**,

condannata dalla Dichiarazione di principi del diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra Stati (Risoluzione ONU 2625/XXV).

6. Direttive per il Banco Nazionale Veneto San Marco

Alla luce dell'analisi della condizionalità FMI come esproprio giuridico, il Governatore emana le seguenti **direttive vincolanti**:

I. Divieto di co-finanziamento di progetti con il FMI o la Banca Mondiale

Il Banco Nazionale Veneto San Marco non parteciperà, direttamente o indirettamente, a consorzi di finanziamento che includano il FMI, la Banca Mondiale o le loro agenzie (IFC, IDA, MIGA) per progetti situati in Paesi in via di sviluppo, ove tali progetti comportino clausole di condizionalità che violino la sovranità sulle risorse naturali.

II. Certificazione di assenza di condizionalità predatoria

Prima di concedere credito a imprese venete che operano in Paesi terzi, il Banco richiede una certificazione indipendente che attesti che l'impresa non abbia beneficiato di concessioni o privilegi derivanti da programmi FMI che implicano la privatizzazione forzata di risorse naturali o l'abolizione di sussidi essenziali.

III. Sostegno finanziario e legale a Paesi vittime di arbitrati abusivi

Il Banco destina una quota del proprio Fondo di Resistenza Estrattiva (FRE) – istituito con la Dichiarazione di Venezia – a sostenere le spese legali dello Zambia e di altri Paesi che contestano dinanzi a tribunali internazionali (o in sede di ricusazione) le clausole di arbitrato ICSID e le condanne derivanti da tentativi di riappropriazione delle risorse.

IV. Monitoraggio e pubblicazione della "Lista FMI"

Viene istituito un osservatorio permanente che redige e aggiorna trimestralmente una **lista dei Paesi soggetti a programmi FMI con clausole di privatizzazione forzata**. Il Banco si impegna a pubblicare tale lista e a informare le imprese venete dei rischi di controparte e di instabilità associati a tali Paesi.

V. Promozione di un'alternativa al FMI

Il Banco, in qualità di istituzione fondatrice della **Banca di Sviluppo dei Popoli (BdSP)** di cui alla Dichiarazione di Venezia, lavora attivamente per offrire a tutti i Paesi che rifiutano la condizionalità predatoria una **linea di credito a tasso zero, senza alcuna clausola di privatizzazione o liberalizzazione forzata**, basata esclusivamente sul rispetto dei principi di sovranità, trasparenza e giustizia sociale.

7. Conclusioni – La sovranità non si negozia

Onorevoli membri del Consiglio,

il Fondo Monetario Internazionale non è un'istituzione tecnica. È il **braccio finanziario del neocolonialismo**, il notaio che redige gli atti di esproprio, il giudice che li convalida, il boia che li esegue. Ogni programma di aggiustamento strutturale è una **sentenza di morte economica** per i popoli che lo subiscono – non in senso metaforico, ma letterale, come dimostrano i modelli econometrici e il caso dello Zambia.

Il Popolo Veneto e il Popolo Italiano, attraverso il Banco Nazionale Veneto San Marco, dicono **basta**. Non finanzieremo questa macchina di distruzione. Non saremo complici. Costruiremo, insieme a tutti i popoli che condividono questa consapevolezza, un **sistema finanziario alternativo** basato sul rispetto della sovranità, sulla giustizia distributiva, sulla trasparenza e sulla cooperazione tra eguali.

Il caso dello Zambia non è isolato. È il modello. E il modello va spezzato.

Venezia, dal Palazzo, 22 maggio 2026

S.E. Gianni Montecchio

Governatore del Banco Nazionale Veneto San Marco

governatore.bnvsm@statovenetoinautodeterminazione.org



Firma e Sigillo

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Gianni Montecchio'.